

Scheda 9 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/0228– ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/81/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/81/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol.

L'art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/81/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 24 febbraio 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 10 – Salute**Procedura di infrazione n. 2011/0227 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/70/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell’iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell’allegato I”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/70/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell’iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell’allegato I.

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 91/414/CEE mediante Decreto del Ministero della Salute del 30 dicembre 2010. In data 19 maggio 2011, di conseguenza, la Commissione ha deciso di archiviare la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 11 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/0225 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/58/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/58/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione.

L'art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 24 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/58/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 24 febbraio 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 12 – Salute**Procedura di infrazione n. 2011/0224– ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/39/UE che modifica l’alL I della Dir. 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/39/UE che modifica l’allegato I della Dir. 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen.

L’art. 2 della stessa prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/39/UE mediante Decreto del Ministero della Salute in data 30 dicembre 2010. Pertanto, in data 19 maggio 2011, la Commissione europea ha deciso di archiviare la procedura in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 13 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/0223– ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/28/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metalaxil”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/28/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metalaxil.

L’art. 2 della stessa prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/28/UE mediante Decreto Ministeriale emanato dal Ministero della Salute il 30 dicembre 2010. Pertanto, in data 19 maggio 2011 la Commissione europea ha deciso di archiviare la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 14 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/0222– ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/27/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva triflumizolo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/27/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva triflumizolo.

L’art. 2 della stessa prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 novembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/27/UE mediante Decreto Ministeriale emanato dal Ministero della Salute il 30 dicembre 2010. Pertanto, il 19 maggio 2011, la Commissione europea ha deciso di archiviare la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 15 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/0221 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/15/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva fluopicolide”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/15/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva fluopicolide.

L’art. 2 della stessa prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 novembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 novembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/15/UE con Decreto del Ministero della Salute in data 18 novembre 2010. Pertanto, in data 6 aprile 2011, la Commissione europea ha deciso di archiviare la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 16 – Salute**Procedura di infrazione n. 2011/0220 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/14/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva heptamaloxylglucan”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/14/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva heptamaloxylglucan.

L’art. 2 della stessa prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 novembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 novembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/14/UE con Decreto del Ministero della Salute in data 12 novembre 2010. In data 6 aprile 2011, pertanto, la Commissione europea ha deciso di archiviare la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 17- Salute

Procedura di infrazione n. 2010/0814 - ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/4/UE che modifica l’allegato III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea eccepisce che la Direttiva 2010/4/UE, che modifica l’allegato III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico, non è stata ancora recepita nell’ambito del diritto interno italiano.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della stessa nell’ordinamento nazionale, entro il 1° settembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

In quanto i provvedimenti suddetti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deduce che i medesimi non siano stati ancora adottati dalle competenti Autorità italiane, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mMora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/4/UE mediante Decreto del Ministero della Salute emesso in data 25 gennaio 2011

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18- Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0813 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/3/UE che modifica gli allegati III e VI della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione eccepisce che la Direttiva 2010/3/UE, che modifica gli allegati III e VI della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico, non sarebbe ancora stata recepita nel diritto interno italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee alla trasposizione della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 1° settembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

In quanto tali misure non sono state ancora comunicate alla Commissione, quest'ultima ne deriva che esse non sono state ancora adottate, per cui la Direttiva 2010/3/UE non sarebbe stata ancora recepita nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 novembre 2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/3/UE mediante Decreto del Ministero della Salute in data 17 dicembre 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0684 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acroleina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2010, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acroleina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della suddetta Direttiva prevede che gli Stati membri pongano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della stessa nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 agosto 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che le Autorità italiane non hanno ancora notificato i suddetti provvedimenti di attuazione, per cui ne deriva che la Direttiva in oggetto non è ancora stata trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 20 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0526 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/0034/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l’allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva penconazolo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, in Italia, della Direttiva 2010/0034/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l’allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva penconazolo.

In base all’art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati Membri adottano, entro il 30 giugno 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a consentire il recepimento della stessa nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, in quanto i suddetti provvedimenti non sono stati ancora portati a sua conoscenza, che gli stessi non siano stati posti in essere, deducendone che la Direttiva in oggetto non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2010 è stato comunicato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2010/34/UE con Decreto del Ministero della Salute del 29 settembre 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 21 – Salute

Procedura di infrazione n. 2010/0522 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’alfacloralooso come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nel senso di disporre l’iscrizione del bromadiolone come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

In base all’art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati Membri emettono, entro il 30 giugno 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei all’attuazione della stessa all’interno dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito la Commissione europea, rilevando come il Governo italiano non abbia ancora comunicato i provvedimenti suddetti, ne deduce che gli stessi non siano stati ancora adottati. Di conseguenza, la Direttiva di cui sopra non avrebbe ancora ricevuto attuazione nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 22– Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0521 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2009/092/CE emessa dalla Commissione il 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l’integrazione, fra i principi attivi indicati nell’allegato I di quest’ultima Direttiva, del bromadiolone.

In base all’art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati Membri assumono, entro il 30 giugno 2010, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee all’attuazione della stessa nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva come il Governo italiano non abbia ancora reso la comunicazione di cui sopra, per cui si ritiene che le suddette misure non siano state ancora adottate. Di conseguenza, la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora attuata nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 23– Salute**Procedura di infrazione n. 2009/4583 – ex art. 258 del TFUE.**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni sull’etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea rileva come la Direttiva 2000/13/CE, che detta regole comuni in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, non abbia ricevuto un’attuazione corretta. L’art. 6 par.1 di detta Direttiva stabilisce la regola generale per cui gli ingredienti di un prodotto alimentare debbono essere indicati nell’etichetta del prodotto stesso, al fine di garantire al consumatore un’informazione adeguata. Tale principio, tuttavia, viene derogato da una serie di eccezioni definite al paragrafo 2, a norma del quale taluni prodotti specifici - come i formaggi, il burro e, a talune condizioni, il latte e le creme di latte fermentati – sono esentati dall’obbligo di recare la menzione, sulla propria etichetta, degli ingredienti in essi contenuti. Tuttavia, anche per i prodotti suddetti, non è consentito beneficiare della dispensa in questione quando, nel caso particolare, gli ingredienti rientrino nell’elenco di allergenici di cui all’allegato II della Direttiva. Purtuttavia, ove la presenza degli allergenici in questione, nella composizione dei prodotti suddetti, venga segnalata nella “denominazione di vendita del prodotto stesso”, la normativa europea stabilisce che non risulta più necessario, in proposito, replicarne l’indicazione nell’etichetta. Al riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana di recepimento della Direttiva nell’ordinamento interno, ovvero il D.Lgs n. 109/1992, introduce alcune non consentite modifiche al testo comunitario. Infatti - per quanto riguarda i prodotti che la Direttiva esenta dalla menzione degli ingredienti nell’etichetta, cioè il latte, il burro ed affini, salvo la presenza di allergenici - la norma nazionale prevede che, ove fra gli ingredienti figurino appunto sostanze allergeniche, l’obbligo di menzionare le stesse nell’etichetta ritorni operante in modo assoluto ed inderogabile, anche se dette sostanze risultino indicate nella “denominazione di vendita del prodotto”. Pertanto, sotto tale profilo, la Direttiva non avrebbe ricevuto una puntuale attuazione, in quanto, ai sensi della stessa, i componenti allergenici di qualsiasi prodotto alimentare (compresi i derivati del latte di cui all’art. 7, par. 2), pur soggetti alla regola generale di indicazione nell’etichetta del prodotto medesimo, possono tuttavia sottrarsi a tale disciplina nel caso in cui il consumatore, grazie alla citazione degli stessi nella “denominazione di vendita della merce”, risulti già edotto della loro presenza.

Stato della Procedura

Il 20/11/2009 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. In adeguamento ai rilievi comunitari, le Autorità italiane hanno emanato il D. Lgs n. 181 del 23 giugno 2003.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 24 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/0515 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della Direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri adottano, entro la data del 29 ottobre 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della Direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/47/CE con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 25 febbraio 2011

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato.